# Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d'influenza

(Ordinanza sulla pandemia d'influenza, OPI)

del 27 aprile 2005 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970¹ sulle epidemie,

ordina:

# Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza.

### Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a.<sup>2</sup> *minaccia di pandemia*: il periodo tra la prima apparizione di un nuovo virus influenzale, patogeno per l'uomo e con un elevato potenziale di sviluppo in virus pandemico, e l'inizio di una pandemia d'influenza;
- b. pandemia: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di
  casi di malattia nell'uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida
  diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione
  mondiale non è immune.

### Art. 3 Comunicazione

Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l'inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia.

### RU 2005 2137

<sup>1</sup> RS 818 101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

#### Art. 4 Stato maggiore speciale

<sup>1</sup> Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento.

<sup>2</sup> Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell'economia come pure, se necessario, di altri periti.

#### Coordinamento Art. 5

Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione.

# Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione

#### Art. 6 Profilassi

- <sup>1</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell'influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico.
- <sup>2</sup> A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione contro l'influenza.

#### Art. 7 Commissione e piano in caso di pandemia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione incaricata di organizzare i preparativi e i provvedimenti da adottare in caso di pandemia, composta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, dei medici, del Centro nazionale per l'influenza e dell'economia.4

1bis La commissione elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia).<sup>5</sup>

- <sup>2</sup> Il piano in caso di pandemia contiene in particolare:
  - un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell'influenza in Svizzera:
  - b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell'influenza;
  - raccomandazioni per l'informazione della popolazione; C.
- Nuovo testo giusta il n. I 2.9 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni
- Nuovo testo giusta il n. 12.9 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5227).

  Nuovo testo giusta il n. 12.9 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5227).

  Introdotto dal n. 12.9 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5227). 5

- d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l'approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicamenti specificamente efficaci contro l'influenza (medicamenti antivirali) e con altri medicamenti adeguati contro l'influenza e concernenti la tenuta di scorte;
- e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l'influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento;
- f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l'impiego di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza in caso di pandemia;
- g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l'importazione, la propagazione e la riapparizione dell'influenza pandemica.

### Art. 8 Provvedimenti

Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia.

### Art. 96

# Art. 10 Scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza

In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti.

# Sezione 3: Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia

### **Art. 11** Esportazioni di medicamenti

In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l'esportazione di vaccini, di medicamenti antivirali o di altri medicamenti appropriati contro l'influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell'approvvigionamento di tali medicamenti.

# Art. 12 Ordine di priorità

<sup>1</sup> In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l'influenza in funzione

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata.

<sup>6</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU **2007** 2941).

818.101.23 Lotta contro le malattie

della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze.

<sup>2</sup> La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti categorie di persone:

- a. il personale medico e di cura;
- b. le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l'approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari;
- c. le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza.
- <sup>3</sup> Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate.

#### Art. 137 Assunzione dei costi per la distribuzione dei vaccini

Durante una minaccia di pandemia o una pandemia i Cantoni assumono i costi per la distribuzione dei vaccini prepandemici e pandemici.

### Sezione 4:

# Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia

### Art. 148

Su domanda, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) fornisce all'Ufficio informazioni sugli effetti e sugli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l'influenza.

#### Art. 159 Valutazione degli effetti dei medicinali

Dopo aver sentito i Cantoni e l'Istituto, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia l'Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica degli effetti e degli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicamenti antivirali o ad altri medicamenti appropriati contro l'influenza.

#### Art. 16 Fine dei provvedimenti

Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati.

- 7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).
- 8
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU **2007** 2941). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU **2007** 2941).

# Art. 17 Rapporto

Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all'attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull'opportunità, l'efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati.

# Sezione 5: Entrata in vigore

## Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

**818.101.23** Lotta contro le malattie